



Il Fisco semplice

u. 5
2025

Per ulteriori chiarimenti e quesiti in materia rivolgersi a:

Settore Fiscalità d'Impresa

Tel. 06 5866 220 · E-mail tributario@confcommercio.it

L'ARGOMENTO DEL MESE

a cura di Vincenzo De Luca, Responsabile fiscale Confcommercio-Imprese per l'Italia

Documento di finanza pubblica 2025

Le proposte in materia fiscale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" in sede di Audizione

Lo scorso 16 aprile, presso le Commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato, si è svolta l'Audizione della **Confederazione** sul **"Documento di Finanza Pubblica 2025"** (di seguito, **DFP**), crocevia obbligatorio per la predisposizione della prossima Legge di Bilancio.

Per quanto riguarda le previsioni macroeconomiche, in estrema sintesi, il DFP, per il 2025, prevede una crescita del PIL nella misura dello 0,6 per cento. Si dimezzano, pertanto, le previsioni di crescita e si evidenzia il rischio – nello scenario peggiore – di un ulteriore rallentamento della crescita economica che potrebbe attestarsi intorno allo 0,3 per cento.

Alla luce dei dati di finanza pubblica per il 2024 – deficit al 3,4 per cento del PIL e debito pubblico al 135,3 per cento del PIL, a fronte delle previsioni autunnali, rispettivamente, pari al 3,8 per cento e al 135,8 per cento – il rapporto debito/PIL è atteso in crescita, ma con una dinamica più contenuta rispetto al quadro autunnale, che lo collocava al 136,9 per cento nel 2025 e al 137,8 per cento nel 2026. L'indebitamento netto in percentuale del PIL, per il 2025, si attesterebbe, invece, in prossimità del 3,3 per cento e, nel 2026, dovrebbe ridursi al 2,8 per cento, consentendo, così, l'uscita del nostro Paese dalla procedura per deficit eccessivo.

Ciò premesso, con specifico riferimento alla politica fiscale, la **Confederazione**, in sede di Audizione, ha rimarcato che il

completamento del processo di attuazione della Legge Delega al Governo per la riforma fiscale resta imprescindibile.

In particolare, promozione di "compliance" (anche sulla scorta del buon debutto del concordato preventivo biennale), contrasto e recupero di evasione ed elusione fiscale, equilibrata tassazione dell'economia digitale, possono essere linee d'azione concorrenti al finanziamento dell'impianto di riforma dell'IRPEF.

In considerazione, tanto del rallentamento della congiuntura economica, quanto dell'impatto del drenaggio fiscale sui redditi di medio livello e dell'avviata riduzione delle detrazioni, restiamo convinti, al riguardo, dell'urgenza del conseguimento dell'obiettivo di riduzione della seconda **aliquota IRPEF** dal 35

L'aforisma del mese

Lontano dall'auspicare uno 'stato minimale', noi riteniamo indiscutibile che il governo di una società avanzata debba usare il proprio potere di raccolta dei fondi per mezzo delle tasse per fornire un numero di servizi che per diverse ragioni non possono essere forniti o non possono essere forniti adeguatamente dal mercato.

– Friedrich Hayek

per cento al **33 per cento**, nonché di quello dell'innalzamento del corrispondente **scaglione di reddito** da 50.000 euro a **60.000 euro**.

Come restiamo convinti che – sempre al fine di sostenere i redditi medio-bassi e dare un impulso ai consumi, soprattutto in determinati periodi dell'anno – si debba giungere, gradualmente, alla detassazione, in maniera strutturale, delle tredicesime mensilità. Principio questo, tra l'altro, previsto dalla stessa Legge Delega al Governo per la riforma fiscale.

Inoltre, è necessario che venga resa strutturale la **maggiorazione del costo del lavoro ammessa in deduzione ai fini IRPEF ed IRES**, riguardante i nuovi assunti a tempo indeterminato, maggiorazione che la Legge di Bilancio per il 2025 ha prorogato per il triennio 2025-2027.

Ancora, andrebbe resa strutturale la cosiddetta **"IRES premiale"** – ossia la riduzione di 4 punti percentuali (dal 24 per cento al **20 per cento**) dell'aliquota IRES per le imprese che investono in innovazione e creano nuova occupazione – introdotta, in via sperimentale, per il solo anno 2025.

Un analogo meccanismo andrebbe previsto ai fini IRPEF per gli imprenditori individuali e le società di persone che reinvestono

gli utili nelle proprie aziende e, quindi, le patrimonializzano.

Bisogna, poi, avanzare nel processo di **abolizione dell'IRAP**.

Oggi l'imposta regionale è stata abolita solo per le persone fisiche e le ditte individuali. Permane, invece, per le società di persone e le società di capitali.

Quanto al riordino della riscossione, bisogna trovare adeguate soluzioni che consentano il discarico, di tutto o parte, dell'ingente magazzino dei carichi fiscali affidati all'agente della riscossione, prevedendo anche **una rateizzazione ampia e generalizzata** dei medesimi carichi.

Su questo fronte, è necessaria una **"operazione verità"** per capire di questi carichi quanti possono essere abbandonati, quanti possono essere gestiti in modo differente e quanti possono, eventualmente, dare corso ad una rottamazione. E questa "operazione verità" non può prescindere dall'esito dei lavori dell'apposita Commissione istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Siamo convinti che se tutte queste proposte entreranno nella prossima Manovra di Bilancio, il nostro Paese potrà sperare in una crescita economica più robusta e duratura.



L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE

a cura del settore **Fiscalità d'impresa**

INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA) – INDIVIDUAZIONE DEI LIVELLI DI AFFIDABILITÀ FISCALE RELATIVI AL PERIODO DI IMPOSTA IN CORSO AL 31 DICEMBRE 2024, CUI SONO RICONOSCIUTI I BENEFICI PREMIALI

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'11 aprile 2025

Come noto, l'articolo 9-bis, comma 11 (alle lettere da a) ad f)), del decreto legge n. 24 aprile 2017, n. 50, riconosce determinati benefici fiscali ai contribuenti cui si applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA).

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'11 aprile 2025, sono stati approvati i livelli di affidabilità fiscale per accedere al "regime premiale" con riferimento all'anno d'imposta 2024, dettandone, altresì, le relative disposizioni di attuazione.

COMUNICAZIONE PER LA PROMOZIONE DELL'ADEMPIMENTO SPONTANEO NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA PER I QUALI EMERGONO DELLE DIFFERENZE TRA I DATI DELLA DICHIARAZIONE IVA RELATIVA AL PERIODO D'IMPOSTA 2022 E L'IMPORTO DELLE OPERAZIONI IVA TRASMESSE TELEMATICAMENTE

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'11 aprile 2025

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'11 aprile 2025, sono state determinate le modalità con le quali l'Amministrazione finanziaria mette a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza le informazioni derivanti dal confronto tra le operazioni IVA trasmesse telematicamente e i dati della dichiarazione IVA 2022 da cui risultano delle anomalie. Il provvedimento è emanato, come ogni anno, in attuazione dell'articolo 1, comma 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al fine di promuovere l'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA che in tal modo vengono a conoscenza di dati utili per rimediare a errori o omissioni, mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

Le suddette informazioni sono trasmesse dall'Agenzia delle Entrate al domicilio digitale dei singoli contribuenti e comunque sono sempre consultabili, all'interno del "Cassetto fiscale", interfaccia web "Fatture e Corrispettivi", del soggetto Iva.

INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITÀ PER L'ACQUISIZIONE DEGLI ULTERIORI DATI NECESSARI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2024 E DELLA ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE PER I PERIODI D'IMPOSTA 2025 E 2026 E APPROVAZIONE DELLE RELATIVE SPECIFICHE TECNICHE

Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dell'11 aprile 2025

Con il Provvedimento dell'11 aprile 2025, l'Agenzia delle Entrate definisce le modalità con cui vengono rese disponibili ai contribuenti e ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, gli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il periodo di imposta 2024 e ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2025 e 2026, che saranno individuati nella Note tecniche e metodologiche allegate ai relativi decreto di approvazione. Il Provvedimento approva anche le relative specifiche tecniche ai fini dell'acquisizione dei dati in questione.

PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 3 del 16 aprile 2025

Come noto, il D.Lgs. n. 139 del 18 settembre 2024, introduce importanti novità in materia di imposta sulle successioni e donazioni, rispondendo ai principi e criteri direttivi dettati dalla Legge delega per la riforma fiscale (L. n. 111 del 2023).

Gli interventi mirano, principalmente, a due obiettivi strategici: da un lato, l'introduzione del sistema di autoliquidazione dell'imposta e, dall'altro, la semplificazione degli adempimenti fiscali, anche attraverso l'adozione di strumenti tecnologici e il potenziamento dei servizi telematici.

Le modifiche apportate al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni (TUS), di cui al D.lgs. n. 346 del 1990, incidono in modo significativo su diversi aspetti chiave del sistema impositivo: tra le innovazioni più rilevanti, si segnala l'inserimento del principio di autoliquidazione, che responsabilizza maggiormente il contribuente ma al contempo può velocizzare le procedure fiscali. Inoltre, viene chiarita e sistematizzata la disciplina relativa alla determinazione dell'imposta, alle aliquote e alle franchigie, rendendo più trasparente il calcolo del tributo.

Ora, con la Circolare n. 3 del 16 aprile 2025, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sul tema, illustrando le novità introdotte dalla novella normativa.

DICHIARAZIONE PRECOMPILATA 2025

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 aprile 2024

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 23 aprile 2024 sono state definite le tempistiche, le modalità di accesso e le regole per le deleghe della dichiarazione precompilata 2025.

In particolare, le dichiarazioni già compilate dall'Agenzia delle Entrate potranno essere consultate dal pomeriggio di mercoledì 30 aprile, mentre dal 15 maggio sarà possibile accettare, modificare e inviare il 730 e il modello Redditi.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, con il nuovo 730 semplificato non sarà più necessario conoscere quadri, righe e codici e l'interfaccia sarà più intuitiva. Ad esempio, i dati relativi all'abitazione (rendita, eventuali contratti di locazione, interessi sul mutuo ecc.) saranno raccolti nella nuova sezione "casa", gli oneri nella sezione "spese sostenute", le informazioni su coniuge e figli nella sezione "famiglia".

Il provvedimento in esame stabilisce il termine del 30 settembre 2025 per l'invio della dichiarazione, mentre per chi presenta il Modello Redditi il termine è fissato al 31 ottobre 2025.

APPROVAZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE E DEI CONTROLLI PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI RILEVANTI AI FINI DELLA ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA DI CPB PER I PERIODI D'IMPOSTA 2025 E 2026 NONCHÉ DELLE MODIFICHE ALLE SPECIFICHE TECNICHE DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE E DEI MODELLI REDDITI 2025

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 24 aprile 2025

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 24 aprile 2025 sono state definite le specifiche tecniche da utilizzare per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di CPB per i periodi d'imposta 2025 e 2026, nonché dell'accettazione della proposta stessa, da parte degli esercenti attività d'impresa o arti e professioni, e i controlli telematici per la trasmissione dei dati.

In particolare, ai fini della trasmissione dei dati rilevanti per l'elaborazione della proposta di CPB per i periodi d'imposta 2025 e 2026 e della relativa accettazione, il modello CPB 2025/2026 può essere trasmesso per via telematica:

- › in maniera congiunta al modello ISA in fase di trasmissione della dichiarazione annuale dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024 (REDDITI 2025);
- › utilizzando solo il frontespizio dei modelli per la dichiarazione annuale dei redditi relativi al periodo d'imposta 2024 (REDDITI 2025).

L'ESPERTO RISPONDE

a cura del settore Fiscalità d'impresa

RIMBORSO IVA PREVISTO PER LE ESPORTAZIONI EFFETTUATE DA PRIVATI AI SENSI DELL'ART. 38-QUATER DEL DPR 633/1972
SCRITTURE AUSILIARI DI MAGAZZINO

DOMANDA Si chiede se, in caso di vendita di un condizionatore inverter ad un ufficiale delle Forze Armate Italiane temporaneamente impiegato all'estero, in paese extra-UE, sia possibile usufruire del rimborso IVA previsto per le esportazioni effettuate da privati ai sensi dell'art. 38-quater del DPR 633/1972.

RISPOSTA L'art. 38-quater del DPR 633/1972 disciplina la detassazione IVA a posteriori per le cessioni di beni a soggetti privati domiciliati o residenti fuori dall'Unione Europea, a condizione che:

- l'acquirente sia un viaggiatore extra-UE (non residente né domiciliato nell'UE);
- si tratti di beni destinati all'uso personale;
- i beni siano trasportati personalmente fuori dal territorio unionale entro il terzo mese successivo all'acquisto;
- il venditore riceva copia della fattura con il visto doganale entro i quattro mesi successivi al mese di acquisto.

La disposizione, nella sua formulazione, è pensata per agevolare i turisti extra-UE che effettuano acquisti durante la permanenza in Italia, riconoscibile come "tax free shopping".

Nel caso di specie, si ritiene che il condizionatore inverter non possa assumere la veste di bene ad uso personale e, soprattutto, non possa essere realisticamente incluso nei bagagli personali del militare (condizione essenziale). Pertanto, non sussistano i presupposti soggettivi e oggettivi per applicare l'art. 38-quater del DPR 633/1972 al caso dell'ufficiale delle Forze Armate Italiane temporaneamente impiegato in missione all'estero, in quanto le modalità di trasporto e consegna del bene non sarebbero compatibili con la procedura prevista per il rimborso IVA.

MODELLI INTRASTAT – ATTIVITÀ DI GUIDA TURISTICA

DOMANDA Si chiedono chiarimenti in merito all'obbligo di includere nei modelli INTRASTAT anche l'attività di guida turistica, svolta per un'agenzia di viaggio con sede in Germania.

RISPOSTA Sul punto si è espressa, in modo chiaro, l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 36 del 21 giugno 2010. In tale circolare, al punto 14, è posto il seguente quesito: "Vorrei sapere se un contribuente che esercita l'attività di guida turistica e che ha come clienti agenzie di viaggio tedesche deve presentare i modelli Intrastat anche se i compensi percepiti sono esenti da IVA in virtù dell'articolo 10, primo comma, n. 22), del D.P.R. 633 del 1972".

La risposta fornita dall'Agenzia è la seguente: "Sono escluse dagli elenchi riepilogativi le prestazioni di servizi rientranti nell'articolo 7-quinquies del D.P.R. 633 del 1972, tra cui vi sono le prestazioni relative ad attività culturali. Tenuto conto che nell'attività di guida turistica il requisito culturale è preminente, si ritiene che il contribuente sia esonerato dalla presentazione degli elenchi Intrastat".

REGIME FORFETTARIO PER AGENTE DI COMMERCIO

DOMANDA Si chiede di sapere se un agente di commercio in regime forfettario (legge 190/2014) che fattura le provvigioni prevalentemente alla società di cui è socio al 25% decade dal regime agevolato qualora venga nominato nel Cda della predetta società. In qualità di presidente del Cda non riceverà né compensi né rimborsi di altra natura.

RISPOSTA La nomina dell'agente di commercio a presidente del consiglio di amministrazione della società Alfa, di cui è anche socio al 25%, non comporta la decadenza dal regime forfettario per l'anno 2024 salvo verificare la presenza di una delle cause di esclusione dal regime agevolativo prescritte dalla Legge (articolo 1, comma 57 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014).

DEDUCIBILITÀ DEI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI/SOCI NELLE SOCIETÀ DI PERSONE

DOMANDA Viene chiesto se, in riferimento ai soci amministratori di una società in nome collettivo, i quali percepiscono, oltre agli utili della società, anche un compenso, possano sussistere problemi di deducibilità fiscale.

RISPOSTA Il compenso degli amministratori è considerato un costo deducibile per la società, ma deve rispettare precise condizioni:

- presenza di una delibera assembleare o di un atto con data certa;
- inerenza del compenso;
- effettiva erogazione e tracciabilità.

L'attuale normativa non prevede, nel rispetto delle suddette condizioni, alcun limite alla deducibilità per tale tipologia di costo sostenuto dalla società.

TRATTAMENTO FISCALE DEI RIMBORSI CHILOMETRICI EROGATI AGLI AMMINISTRATORI/SOCI NELLE SOCIETÀ DI PERSONE

DOMANDA Viene chiesto il trattamento fiscale dei rimborsi chilometrici di trasferta forfettaria giornaliera erogati da una società in nome collettivo agli amministratori/soci.

RISPOSTA I rimborsi chilometrici erogati agli amministratori sono deducibili a condizione che:

1. siano calcolati secondo le tabelle ACI vigenti per il tipo di veicolo utilizzato;
2. siano documentati con un prospetto dettagliato. L'amministratore, infatti, deve fornire una rendicontazione della trasferta con:
 - Data del viaggio;
 - Luogo di partenza e destinazione;
 - Scopo della trasferta (riunione, sopralluogo, incontro con clienti/fornitori, ecc.);
 - Chilometri percorsi;
 - Veicolo utilizzato;
 - Calcolo del rimborso basato sulle tariffe ACI.

Pertanto, se correttamente documentato, il rimborso chilometrico è interamente deducibile per la società.





Giugno

Scadenzario
2025
fiscale

LUNEDÌ 3 GIUGNO

Liquidazioni periodiche Iva

Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA

Operazioni intracomunitarie

Presentazione degli elenchi INTRA 12 e versamento

Modello Redditi SC

Modello Redditi SC

Dichiarazione IRAP

IRAP

Presentazione della dichiarazione Redditi ed IRAP 2024 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare

OSS/IOSS

Presentazione dichiarazione IVA e versamento mensile IVA per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS

Ritenute di imposta e di acconto

Ravvedimento sprint relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale

Acconti Irpef, Ires, Irap

Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP soggetti a cavallo d'anno

Modello Redditi ENC

Modello Redditi PF

IRAP

Versamento saldo e primo acconto imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2024 e IRAP 2024 società con esercizio a cavallo

Imposta di bollo

Versamento trimestrale imposta di bollo fatture elettroniche

LUNEDÌ 16 GIUGNO**Modello 730**

Invio telematico del Mod. 730 da parte dei sostituti d'imposta, dei CAF e professionisti abilitati

Liquidazioni periodiche Iva

Rateizzazione versamento IVA annuale

IMU

Ravvedimento dell'omesso o insufficiente versamento IMU del 2024

Ritenute di imposta e di acconto

Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile

Liquidazioni periodiche Iva

Ravvedimento entro 90 giorni relativo al versamento della dichiarazione IVA annuale

Ritenute di imposta e di acconto

Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale

Esterometro

Trasmissione dati operazioni transfrontaliere passive

Redditi diversi di natura finanziaria

Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)

Tobin tax

Versamento imposta sulle transazioni finanziarie

IMU

Versamento prima rata in acconto per il 2025 dell'imposta municipale propria

VENERDÌ 20 GIUGNO**Credito d'imposta su commissioni per pagamenti elettronici**

Comunicazione tax crediti pagamenti elettronici

MERCOLEDÌ 25 GIUGNO

Presentazione dei Modelli Intrastat

Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile e dati statistici acquisti e cessioni

LUNEDÌ 30 GIUGNO

Modello 730

Assistenza fiscale dei sostituti d'imposta, dei CAF o professionisti abilitati: consegna Mod. 730

Cedolare secca

Comunicazione contratti di locazione brevi conclusi l'anno precedente

Web tax

Dichiarazione annuale imposta sui servizi digitali

Dichiarazioni fiscali

Dichiarazione integrativa Redditi anni precedenti Persone fisiche

Modello 730

Invio telematico del Mod. 730 da parte dei sostituti d'imposta, dei CAF e professionisti abilitati

Operazioni intracomunitarie

Presentazione degli elenchi INTRA 12 e versamento

IMU

Presentazione della dichiarazione IMU enti non commerciali

IMU

Presentazione della dichiarazione IMU/IMPI per l'anno 2024

Modello Redditi SC

Modello Redditi SC

Dichiarazione IRAP

IRAP

Presentazione della dichiarazione Redditi ed IRAP 2024 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare

OSS/IOSS

Presentazione dichiarazione IVA e versamento mensile IVA per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS

Modello Redditi PF

Presentazione su supporto cartaceo della dichiarazione Mod. REDDITI 2025 Persone Fisiche

Locazione e affitto › Locazione

Acconti Irpef, Ires, Irap**Contribuenti minimi - Contribuenti in regime di vantaggio****Addizionali regionali e comunali****Cedolare secca**

Versamento dell'IRPEF, dell'IRAP, IVA, addizionali regionale e comunale ed imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione per l'anno 2024 Redditi 2025 PF e SP

Indici sintetici di affidabilità - ISA

Versamento imposta e IVA in seguito ad adeguamento agli ISA per i ricavi o compensi conseguiti nel corso del 2024

